



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTANISSETTA

---

Prot. n. 318

Caltanissetta, 13.02.2025

Care Colleghe e Cari Colleghi,

Vi ricordo che l'art. 20 comma 1 D. Lgs 28/2010, ha previsto che alle parti che hanno partecipato ad un procedimento di mediazione (nell'anno solare 2024) viene riconosciuto:

1. a) un credito di imposta commisurato all'indennità versata all'organismo di mediazione, per le spese di propria spettanza, credito che, in caso di accordo, è riconosciuto fino alla concorrenza di euro 600,00 e in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, è pari alla metà dell'indennità versata, fino al tetto massimo di euro 300,00;
2. b) nei casi di mediazione cosiddetta obbligatoria, ossia quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 comma 1), e quando è demandata dal giudice (art. 5-quater) è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'importo del compenso versato al proprio avvocato da ciascuna parte per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione, fino alla concorrenza di euro 600 in caso di accordo, e in caso di mancato accordo fino ad euro 300,00.

I crediti di cui sopra, tuttavia, sono cumulabili entro un tetto massimo di utilizzo pari a euro 600,00 a persona per procedura, un tetto massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche.

Ed ancora, l'art. 20 comma 3 D.Lgs. 28/2010 ha previsto:

1. c) nei casi di mediazione che si conclude con un accordo che porta all'estinzione della causa giudiziale, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte in relazione al giudizio dichiarato estinto entro il limite di euro 518,00. Tali previsioni, e quelle relative al credito di imposta per l'esperimento dei procedimenti di negoziazione assistita ed arbitrato, hanno trovato attuazione con il D.M. 01.08.2023 rubricato "Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita" (23A04557) pubblicato in GU n.183 del 7-8-2023.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 5 di detto decreto, la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito ministeriale (link in calce) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

%



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTANISSETTA

---

%

Ai sensi dell'art. 19 del D.M., le disposizioni del decreto si applicano alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

Di conseguenza, dovranno essere presentate entro il 31.03.2025 le domande di riconoscimento di crediti di imposta per le mediazioni concluse entro il 31.12.2024.

Di seguito indichiamo il link di collegamento alla Piattaforma ministeriale che Vi invitiamo ad inviare ai Vostri assistiti affinché possano beneficiare del credito di imposta.

Liquidazione spese di giustizia

<https://lsg.giustizia.it/>

Vi ricordo che la procedura pocanzi indicata, è l'unica che consente alle parti di poter ottenere il credito di imposta previsto dalla vigente normativa. Decorso inutilmente il termine del 31 marzo p.v., non sarà più possibile ottenere il menzionato beneficio fiscale.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo cordiali saluti.

La Responsabile  
dell'Organismo di Mediazione Forense  
di Caltanissetta